

Storia della filosofia araba;
 Storia della filosofia ebraica;
 Propedeutica filosofica;
 Storia della storiografia;
 Storia religiosa dell'Iran e dell'Asia centrale;
 Storia della lingua greca;
 Istituzioni del vicino Oriente antico.

Nello stesso corso di laurea gli insegnamenti di « Letteratura cristiana antica » e di « Storia orientale antica » mutano denominazione in quella di « Letteratura cristiana antica greca e latina » e di « Storia del vicino Oriente antico ».

Art. 57. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di:

Storia della filosofia araba;
 Storia della filosofia ebraica;
 Propedeutica filosofica;
 Storia della storiografia;
 Storia religiosa dell'Iran e dell'Asia centrale.

Art. 58. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo orientale) è aggiunto quello di « Istituzioni del vicino Oriente antico ».

Art. 63, relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di lettere e filosofia è modificato nel senso che l'« Istituto di civiltà primitive » viene denominato « Istituto di etnologia ».

Art. 88. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) è soppresso quello di « Analisi chimica strumentale ».

Art. 89. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale è soppresso quello di « Analisi chimica strumentale ».

Art. 94. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica sono aggiunti i seguenti segnati dalla lettera che contraddistingue l'indirizzo:

G - Fisica delle particelle elementari;
 GA - Fisica molecolare;
 GA - Fisica delle basse temperature;
 GA - Fisica spaziale;

Art. 103. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di:

Geochimica degli isotopi;
 Geochimica applicata;
 Geotecnica;
 Petrologia del sedimentario;
 Rilevamento petrografico giacimentologico;
 Petrografia regionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1967

SARAGAT

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1967
 Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 100. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 24 aprile 1967, n. 404.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Paolo Apostolo, in Savona.

N. 404. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Savona e Noli in data 24 novembre 1965, integrato con dichiarazione del 28 settembre 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Paolo Apostolo, in Savona.

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1967

Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 105. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 24 aprile 1967, n. 405.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Melchiade Papa Martire, nel comune di Roma.

N. 405. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario Generale di S.S. il Sommo Pontefice per la città di Roma in data 16 maggio 1959, integrato con altro decreto del 18 successivo e con dichiarazione del 12 maggio 1966, relativo alla erezione in Roma - Borgata Labaro, della Parrocchia di San Melchiade Papa Martire ed alla istituzione di due benefici coadiutoriali nella Parrocchia stessa.

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1967

Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 102. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 9 maggio 1967, n. 406.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione nazionale per la lotta contro le microcitemie, con sede in Roma.

N. 406. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione nazionale per la lotta contro le microcitemie, con sede in Roma, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1967

Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 110. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 19 maggio 1967, n. 407.

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, con sede in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 407. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Associazione nazionale alpini, con sede in Milano, viene autorizzata ad acquistare dal comune di Vadeseta, al prezzo di L. 250.000, un appezzamento di terreno di mq. 990, situato a quota 1980, in comune censuario di Barzio (corrispondente alla porzione b del mappale 1770), da utilizzare per l'ampliamento del rifugio Cazzaniga di proprietà della Sezione di Lecco dell'Associazione stessa.

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1967

Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 121. — GRECO